

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
BIOECOLOGICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

Il Sindaco:
L'Assessore all'Urbanistica:
Il Segretario Generale:
Il progettista: Dirigente Area Servizi al Territorio

Ing. Alberto Maniero
Dott. Alessio Casagrande
Dott. Salvatore Minardo
Dott. Urb. Giovanni Tel

Premesse

Rispetto all'esigenza di indirizzare il settore edilizio-costruttivo verso il perseguimento di rilevanti obiettivi collettivi, come quelli del risparmio energetico e di una maggiore compatibilità ambientale, un ruolo fondamentale può essere ricoperto dall'attività di pianificazione e regolazione sviluppata dagli enti locali. I Piani regolatori comunali, assieme alle relative norme tecniche, i piani di attuazione e i regolamenti edilizi comunali, rappresentano infatti opportunità di governo del territorio e di disciplina delle caratteristiche quali-quantitative degli insediamenti attraverso cui le autorità locali indirizzano le scelte individuali degli operatori, al fine di renderle compatibili con le finalità di carattere pubblico.

In particolare, il Regolamento Edilizio, per la sua natura prescrittiva, si pone come strumento operativo capace di esprimere, nell'organizzazione interna della normativa urbanistica (sia generale che attuativa), i criteri, e quindi le procedure, per l'attuazione delle norme e per il perseguimento degli interessi generali, tra cui quelli legati alla sostenibilità.

Il Regolamento si configura come un fascicolo autonomo, ma tuttavia formante un unico compendio con il Regolamento Edilizio Comunale, intendendo definire una serie di indicazioni che consentano la progettazione e la realizzazione di costruzioni che abbiano caratteristiche di ecosostenibilità e biocompatibilità, allo scopo di diminuire il consumo di risorse (acqua, luce, gas) e di orientarsi verso quelle rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, e altri).

Il Comune di Conegliano, conformandosi alle indicazioni di cui alle Linee Guida in materia di edilizia sostenibile, edite dalla Regione Veneto in attuazione di quanto previsto nella legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007 recante "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile", ha deciso di dotarsi, anche in virtù di precisi orientamenti emersi in sede consiliare, di un primo strumento che detti delle raccomandazioni progettuali per l'uso efficiente dell'energia negli edifici, oltre a definire i contenuti che un progetto edilizio è tenuto a possedere per definirsi realizzato secondo i criteri dell'edilizia sostenibile. Questa iniziativa di carattere regolamentare si configura, peraltro, come una prima importante fase di adeguamento delle modalità di intervento ai principi innovativi della sostenibilità. Purtuttavia rappresenta solo un avvio di riflessione in tal senso e pertanto, sulla scorta di precise indicazioni emerse recentemente in sede consiliare, dovrà demandarsi in tempi brevi, ad una apposita commissione tecnica, il compito di affinare ulteriormente le disposizioni di regolamento introducendo, ad esempio, criteri di efficienza energetica e formulando un dettagliato abaco progettuale e prestazionale di riferimento normato per i vari tipi di interventi edilizi.

In genere le iniziative edilizie dovranno basarsi su studi bioclimatici dello scenario di intervento, migliorando le qualità progettuali, così da sfruttare correttamente il soleggiamento per migliorare il comfort abitativo e ridurre la spesa energetica. La tesi è che una buona impostazione di base del progetto, tale da permettere la valorizzazione delle energie passive presenti nell'intorno, consenta interessanti ottimizzazioni, a fronte del solo approfondito studio iniziale.

Il presente Regolamento propone quindi una visione del progetto edilizio che parte dall'analisi delle potenzialità offerte dal territorio e dagli obiettivi di sostenibilità e salvaguardia, per raggiungere la condizione di benessere psicofisico dei fruitori ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la scelta consapevole di tecnologie, materiali e stili non alteranti.

Le norme definiscono quindi una qualità aggiuntiva del prodotto edilizio che il progetto deve possedere in riferimento alle caratteristiche di sostenibilità, rifacendosi alla regola dell'arte nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica degli impianti tecnologici, siano essi edili, elettrici, termici o idraulici. Le norme di riferimento sono le disposizioni di settore valide in ambito nazionale, regionale o provinciale e la specifica normativa tecnica UNI, CEI, ISO.

I requisiti di qualità possono essere individuati in base ai seguenti criteri ed obiettivi:

1) benessere ambientale

Ha come obiettivo la salute dei fruitori dell'organismo edilizio, riducendo il rischio di esposizione a gas tossici, a particelle aeree o gas o radiazioni pericolosi, nonché la diminuzione dei fattori di inquinamento o tossicità dell'acqua e del suolo.

Il raggiungimento avviene attraverso: orientamento dell'edificio, utilizzo di materiali che non comportino emissioni nocive alla salute umana, controllo dell'illuminazione naturale, salvaguardia della salubrità dell'aria, controllo del clima acustico, protezione da campi elettromagnetici;

2) uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

Ha come obiettivo l'utilizzo delle interazioni tra edificio e fattori climatici per controllare le dinamiche tra le due entità con il minimo consumo energetico.

Il raggiungimento avviene attraverso: il controllo dell'apporto energetico da soleggiamento estivo, l'uso dell'apporto energetico da soleggiamento invernale, protezione dai venti invernali, ventilazione naturale estiva, inerzia termica;

3) uso razionale delle risorse idriche

Ha come obiettivo la riduzione dei consumi di acqua potabile.

Il raggiungimento avviene attraverso: la progettazione di una serie di dispositivi tra loro compatibili quali ad esempio riduttori di pressione, erogatori differenziati per le cassette wc, etc., recupero per usi compatibili delle acque meteoriche provenienti dalle coperture (usi esterni: irrigazione aree verdi di pertinenza, lavaggio auto, lavaggio aree cortilizie, etc.; usi interni: alimentazione cassette wc e lavatrici, alimentazione idrica scantinati, etc.).

Si citano infine le disposizioni di legge assunte a riferimento per la stesura del documento:

- **Direttiva U.E. 2002/91** sul rendimento energetico nell'edilizia e i relativi decreti di recepimento.
- **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192**, attuativo della direttiva appena sopra citata, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici con finalità che sono: lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, la limitazione delle emissioni inquinanti e lo sviluppo

tecnologico. Il Decreto contiene i principi generali e le norme transitorie, in attesa che vengano emanati i decreti applicativi. Sia nelle sue disposizioni transitorie che in quelle definitive, il D.Lgs 192/2005 è efficace sino a quando le Regioni e le Province autonome non recepiranno direttamente la direttiva europea con proprie disposizioni di legge.

- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311**, che introduce alcune disposizioni integrative rispetto al D.Lgs 192/2005, prescrivendo indirizzi di maggiore rigore in tema di risparmio energetico.
- **Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. Si ritiene utile evidenziare che, all'art. 2 "Obblighi dei Comuni", viene riportato quanto segue: "...al fine di favorire il risparmio energetico, i comuni, tenuto conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili". Inoltre "...i comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti".
- **L.R.V. 9 marzo 2007, n. 4** "*Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile*" e **Dgr n. 2398 del 31 luglio 2007** "*Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 9.3.2007, n. 4*".

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento intende, promuovere e regolamentare interventi migliorativi con qualità prestazionali superiori sotto l'aspetto ambientale, tecnologico ed energetico e riguarda i seguenti interventi:

- la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
- le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazioni di nuovi impianti in edifici esistenti;
- la certificazione energetica degli edifici.

Art. 2 - Individuazione dei requisiti

Per quanto concerne la bioedilizia si prevede, compatibilmente con la specifica situazione del sito, che:

- la progettazione privilegi l'adozione delle misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al sole, orientamento prevalente e volumi compatti o accorpati);
- per una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico, preferenza per ampie superfici vetrate verso sud, est e ovest, progettate con elementi che evitino il surriscaldamento estivo. Per il lato nord le finestre dovranno avvicinarsi al rapporto minimo di legge;
- certificazione sui requisiti dei principali materiali biocompatibili utilizzati o scelti fra quelli con prodotti a basso consumo energetico;
- possibilità di non computare nella volumetria le verande o serre solari vetrate non riscaldate disposte nei fronti sud/sud est e sud/sud ovest con funzione di captazione solare e giardino d'inverno, fino ad un limite massimo del 20% del volume del fabbricato, purché con superficie vetrata maggiore del 70% dei lati esterni (pareti e coperto);
- posizionamento di specie arboree per ottenere il raffrescamento e la schermatura (dal rumore, dal vento e dalla radiazione solare estiva);

La casa progettata con i criteri della bio-edilizia dovrà:

1. tenere in debita considerazione all'atto della progettazione, definizione e orientamento degli spazi e degli arredi, le eventuali fonti inquinanti presenti in sito (elettromagnetiche, acustiche, geobiologiche - radon).
2. Essere permeabile alle energie naturali e non disturbare il campo magnetico naturale; dovranno essere impiegati a questo scopo materiali da costruzione naturali e biocompatibili:
 - strutture verticali portanti preferibilmente in muratura con elevate caratteristiche di traspirazione e con caratteristiche di accumulazione, di coibenza e smorzamento del rumore esterno;
 - strutture orizzontali portanti e solai, preferibilmente in legno con elevate caratteristiche di traspirazione, coibenza, accumulo termico, fonoassorbimento ed igroscopicità;

- strutture di copertura e tetti preferibilmente in legno opportunamente coibentate ventilate e traspiranti;
 - intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti;
 - materiali di coibentazione naturali privi di trattamenti sintetici, altamente traspiranti.
3. Essere correttamente orientata rispetto al sole: dovranno essere preferite ampie superfici vetrate verso sud-est e ovest, e limitata la costruzione di locali ciechi, anche se di servizio; gli interventi dovranno comunque tenere conto del contesto ambientale, architettonico e tipologico.
 4. Favorire processi di ventilazione naturale per un adeguato ricambio d'aria nei locali.
 5. Avere impianti elettrici progettati affinché, per quanto possibile:
 - sia contenuta l'alterazione del campo elettromagnetico naturale;
 - si limitino ulteriori sorgenti di inquinamento elettromagnetico, con speciale attenzione per i locali a permanenza prolungata.
 6. Avere impianti termici progettati per:
 - favorire nel tempo il risparmio energetico;
 - ridurre l'inquinamento ambientale verso l'esterno;
 - funzionare a bassa temperatura di esercizio in modo da limitare la formazione, all'interno dei locali, dei moti convettivi che modificano la qualità dell'aria.
 7. Disporre di un sistema di recupero delle acque meteoriche per un utilizzo irriguo e preferibilmente anche per altri usi non pregiati.
 8. Ove possibile, disporre di giardino e specie arboree progettate e disposte in relazione all'ombreggiamento e raffrescamento, alla schermatura rispetto ai venti dominanti ed all'inquinamento acustico.
 9. Risultare integralmente accessibile al piano terra, dentro e fuori l'edificio, mediante l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche.

Art. 3 - Gli interventi obbligatori

Le misure ivi contenute, sono da rispettare in aggiunta a quanto le disposizioni regionali e statali già stabiliscono.

1. Illuminazione spazi esterni: flusso luminoso orientato verso il basso per evitare l'inquinamento luminoso.
2. Diritto al sole: nelle nuove costruzioni si dovrà tenere conto di distanze sufficienti a garantire un corretto soleggiamento delle superfici esposte. Salvo documentati impedimenti di natura tecnica, economica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione dovranno essere posizionati con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all'interno dello stesso lotto devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno essere disposti a sud est, sud e sud ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie

e corridoi) saranno disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime saranno collocate a sud, sud ovest, mentre a est saranno minori e a nord saranno ridotte al minimo indispensabile.

3. Porticati aperti al pubblico transito: illuminazione con lampade a ridotto consumo energetico.
4. Riduzione degli effetti del Radon: garantire una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. Sia garantita una costante comunicazione e ventilazione delle intercapedini collocate sotto il pavimento dei piani cantinati al fine di disperdere le eventuali concentrazioni del gas all'esterno, poiché un'efficace ventilazione dei vespai esistenti è indice, normalmente, di una buona garanzia di salubrità dei locali.
5. Impianti elettrici per illuminazione: impiego di dispositivi di controllo/regolazione dei consumi (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc).

È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

In particolare:

- a) per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;
- b) per gli edifici del terziario: installazione obbligatoria di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).

Per quanto riguarda i sistemi di illuminazione più efficienti: ad esempio, le lampade ad alta efficienza (alta frequenza) devono essere preferite rispetto a lampade incandescenti ed alogene, per la loro durata e per la loro efficienza (lumen/W).

6. Controllo temperatura ambienti: nella stagione fredda compresa fra 18°C e 22°C; installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, ecc) agenti sui singoli elementi riscaldanti. Le valvole termostatiche sono sistemi di regolazione locale che, agendo sui singoli elementi radianti, mantengono la corretta temperatura degli ambienti riscaldati, specie in presenza di apporti gratuiti, esterni e interni.
7. Collettori solari per la produzione di acqua calda: installazione negli edifici adibiti a residenza con tetto piano o sulle falde esposte a sud, sud est o sud ovest. L'impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivato (copertura annua del fabbisogno energetico superiore al 50%).

Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all'interno degli edifici; nel caso di coperture piane i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano

stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

8. Contabilizzazione del calore individuale.
9. Consumo di acqua potabile: contabilizzazione individuale; adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti; utilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione del verde pertinenziale e per i servizi condominiali.
10. Utilizzo vetri basso emissivi: nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di facciate.
11. Permeabilità dei suoli: evitare pavimentazioni impermeabili dove possibile, diminuendo la superficie territoriale permeabile del territorio, utilizzando materiali che consentano alle acque piovane di filtrare nel terreno. Al fine di evitare il dissesto delle pavimentazioni dovuto all'erosione delle acque meteoriche, tale requisito è consigliato per le pavimentazioni con pendenza inferiore all'8%.

Art. 4 - Gli interventi facoltativi

1. Serre bioclimatiche e logge aventi lo stesso scopo, e/o sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerati volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici.
2. Tetto verde piano o inclinato: miglioramento dell'inerzia termica estivo – invernale e drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.
3. Pannelli radianti integrati nei pavimenti o nelle solette: condizioni di comfort elevate.
4. Superfici trasparenti: per le nuove realizzazioni orientamento entro un settore di $\pm 45^\circ$ dal sud geografico e applicazione di schermature.
5. Pannelli solari fotovoltaici: allacciati alla rete elettrica di distribuzione.
6. Predisposizione di un allacciamento per acqua calda, derivante dall'impianto termico dell'unità immobiliare per quegli elettrodomestici che nel loro ciclo di funzionamento impiegano acqua calda (ad esempio lavatrice e lavastoviglie).
7. Utilizzo di pavimentazioni cosiddette "fredde" e cioè ad elevata riflettanza quali: tappeto erboso, prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestruzzo. Per evitare che l'irraggiamento solare durante il periodo estivo, faccia raggiungere temperature superficiali molto elevate sulle pavimentazioni interne ed esterne (in adiacenza alla casa) con la restituzione, di notte, del calore accumulato con aumento delle temperature interne dei locali. In alternativa, le pavimentazioni esterne possono essere protette, con schermature naturali e/o artificiali, dall'irraggiamento solare per almeno 1 m. di profondità durante il periodo di maggiore insolazione diurna (ore 12/16).
8. Schermature esterne: la condizione ottimale è quella con un ombreggiamento uguale o superiore al 70% nel periodo estivo (21 Luglio alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ora solare) ed inferiore al 30% nel periodo invernale (21 Dicembre alle ore 10.00, 12.00, 14.00 ora solare).

9. Dotazione negli impianti elettrici di cavi schermati per ridurre l'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto elettrico di casa (50 Hz) e applicazione di disgiuntori all'interno dei quadri elettrici.

Art. 5 - Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

Per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso a costruire, dev'essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire la produzione di energia elettrica non inferiore ad un KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione di energetica minima è di 5 KW.

In ogni caso, per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nelle diverse tipologie edilizie, si suggerisce l'adozione delle seguenti tecnologie:

1. Edifici adibiti a residenza con carattere continuativo e assimilabili:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di micro-cogenerazione alimentati a gas;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas.
2. Edifici adibiti ad uffici o assimilabili, supermercati, ipermercati o assimilabili, cinema, teatri e sale riunione:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - pompe di calore per climatizzazione estiva-invernale, ove possibile azionate mediante motore a combustione interna a gas;
 - impianti di cogenerazione.
3. Edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti;
 - impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica per strutture ospedaliere.
4. Edifici ed impianti adibiti ad attività sportive:
 - pompe di calore, ove possibile azionate da motore alimentato a gas, destinate a piscine coperte riscaldate per deumidificazione aria-ambiente e per riscaldamento aria-ambiente, acqua-vasche e acqua - docce;
 - pannelli solari piani per il riscaldamento dell'acqua delle vasche delle piscine;
 - pannelli fotovoltaici.
5. Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili:
 - sistemi di captazione solare per il riscaldamento di ambienti.

Art. 6 - Contenimento dei consumi idrici

a) Accorgimenti per l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie:

al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si consiglia l'adozione di sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, previo trattamento.

L'iniziativa riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici nelle unità immobiliari di tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetti di interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

b) Accorgimenti per il riutilizzo delle acque meteoriche:

1. al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, è indicato l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, usi tecnologici relativi (per esempio a sistemi di climatizzazione passiva/attiva);
2. gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale possono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni indicativamente non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie lorda complessiva degli stessi;
3. la cisterna sarà dotata di filtri per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato alla linea di smaltimento per l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti;
4. l'impianto idrico così formato non dovrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura - acqua non potabile - secondo la normativa vigente.

Art.7 - Impianti centralizzati di climatizzazione invernale ed estiva ad alto rendimento

Sistemi free-cooling: obbligo di studio di prefattibilità sui possibili recuperi realizzabili durante il periodo di climatizzazione estivo a tutte le classi di edificio industriali, artigianali, della grande distribuzione e grandi uffici (con volumi superiori a 3000 mc).

Per "free-cooling" si intende lo sfruttamento di eventuali condizioni climatiche notturne più clementi durante il periodo estivo per raffrescare senza l'uso di condizionatori spazi non residenziali, di una certa estensione per abbattere i carichi frigoriferi, e dunque i consumi dedicati al condizionamento, durante la giornata, immettendo aria più fresca, prelevata dall'esterno.

L'obbligo di realizzazione di quanto sopra, decade nel caso di comprovata non fattibilità tecnico-economica della soluzione tecnologica, intendendo tuttavia conseguito l'obiettivo qualora almeno 1/3 della cubatura venga raffrescata mediante free-cooling. Il progetto deve prevedere un sistema di sensori che comandino

l'immissione di aria esterna più fresca verso l'interno, permettendo così di abbattere la richiesta di fresco durante la giornata successiva.

Art. 8 - Strumenti

Sono recepite dal presente regolamento le direttive di carattere prestazionale e funzionale di cui alla L.R. n. 4 del 9 marzo 2007 *“Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile”* e successiva Dgr n. 2398 del 31 luglio 2007 avente ad oggetto *“Linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 9.3.2007, n. 4”*.